

Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12/11/2009 (beni...
1/2/2010...


Il giudice, dott. Claudio Camilleri, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 14.8.2009 iscritto al numero 821 /2009 V.G.

Da

██████████ nato a ██████████ il ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'██████████ dal quale è rappresentato per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, presso la Prefettura U.T.G. di Caltanissetta, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.L.Vo n. 25/2008

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 25 novembre 2009

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE**

RESISTENTE
AVVOCATURA DELLO STATO
CALTANISSETTA
31.10.2009
Prot. N°... 12672

Il ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione resistente che, con provvedimento del 23.7.2009, notificato il 30.7.09, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale.

Deduceva l'invalidità del provvedimento impugnato per la sua mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente o in una delle altre lingue normativamente previste, a richiesta dell'interessato, lamentando, quindi, la connessa violazione del diritto di difesa.

Contestava la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato e quindi, nel merito, asseriva sussistere le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale all'istante ed in via subordinata la sussistenza, comunque, delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.Vo n. 251/07, e la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di umanità ai sensi dell'art. 5 co 6 e 19 co. 1 del d.lgs 286/98 ovvero la concessione dell'asilo costituzionale di cui all'art. 10 co. 3 Cost.

Nessuno si costituiva per la Commissione Territoriale la quale tuttavia depositava memoria del 23.9.09.

All'udienza del 25 novembre la difesa del ricorrente concludeva come da verbale d'udienza di pari data.

Il ricorso è tempestivamente e ritualmente proposto davanti al Tribunale competente ex art. 35 D.L.Vo 25/2008.

Appare sussistere il rilievo di nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione dello stesso in lingua conosciuta o scelta tra le alternative possibili, dall'interessato: non risulta, infatti, che la copia del provvedimento notificata al ricorrente sia integrata dalla sua traduzione in lingua conosciuta. Solo la



0931729505



comunicazione di notifica- con la sintetica indicazione di non riconoscimento dello status di rifugiato- risulta tradotta in lingua inglese, francese e spagnolo.

Tuttavia, ciò non risulta sufficiente a concretizzare l'obbligo di traduzione dell'intero testo del provvedimento, ivi compresa la motivazione (cfr. Corte Cost. n. 198/2000).

Deve, invero, osservarsi che la mancata traduzione non ha leso il diritto di difesa del ricorrente che ha, comunque, tempestivamente proposto ricorso avverso la decisione di rigetto.

In ogni caso, a fronte della riconosciuta nullità del provvedimento, questo giudice deve valutare la fondatezza della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata dal ricorrente, alla luce del disposto del comma 10 dell'art. 35 D.L.vo n. 25/2008, secondo cui il Tribunale.. "rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria".

Tanto premesso, il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese di origine in quanto omosessuale.

Orbene, in tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, così come dello "status" di protezione sussidiaria, secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell'interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l'interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008. (cfr. Cass. Civ. n. 27310/08).

Ed invero, in Ghana l'omosessualità è illegale; numerosi articoli del codice penale si riferiscono ai crimini contro la famiglia e la morale e possono essere usati per punire gli atti omosessuali. L'articolo 105, Capitolo 6 del Codice Criminale stabilisce che *Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado, (b) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un'infrazione.*"

A ciò si aggiunga che il Governo ghanese - secondo la denuncia della International gay and lesbian human rights commission - ha prima di tutto proibito una conferenza gay, ordinando al ministero degli Interni di individuare e arrestare gli organizzatori, ed in seguito il ministro dell'Informazione,

0931729505



Kwamena Bartels, ha sottolineato che la "conoscenza carnale innaturale" è illegale secondo le leggi del paese e "omosessualità, lesbismo e bestialità sono offese in base alle norme del Ghana".
 Ne consegue che, le circostanze riferite dal ricorrente appaiono integrare l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 8 co. 1 lett. d) d.lvo. n. 251/07, richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato, dovendosi in particolare rilevare come la condizione di omosessuale - in Ghana perseguitata, come visto, anche legislativamente - delinea l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale i cui membri "condividono una caratteristica innata o una storia come che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica ..che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi..".

Tutto ciò premesso e considerato deve dunque riconoscersi al ricorrente lo status di rifugiato.
 Attesa la natura del giudizio sussistono giusti motivi di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede, sul ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, proposto da [redacted] contro Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa:

dichiara la nullità della decisione impugnata
 accoglie il ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, riconoscendo lo status di rifugiato -
 Dichiaro le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.

Caltanissetta, 8 febbraio 2010

Il Giudice

IL CANCELLIERE

M. Colombo

11 0 FEB. 2010

VISTO
 Con rinuncia all'impugnazione
 Caltanissetta, li 11 FEB. 2010
 Tribunale di Caltanissetta
 Domanda COZZO

Copia Conforme all'originale
 Caltanissetta, li 26-3-2010



0931729505